

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	565
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra. (1022).	565
PRESIDENTE	565, 566, 567
MARTINELLI, <i>Relatore</i>	565, 566
COSTA	566
DE PALMA	567
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	567

La seduta comincia alle 9.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giannini Guglielmo e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra. (1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.

Invito il relatore onorevole Martinelli, a svolgere la sua relazione.

MARTINELLI, *Relatore*. Con regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1725, proposto dal ministro delle finanze, fu consolidata la spesa per le pensioni di guerra, che si aggravava allora intorno ad un miliardo l'anno, mediante uno stanziamento di 750 milioni di lire e ciò fino all'estinzione totale del carico, che, naturalmente, era decrescente. Si stanziarono dunque 750 milioni a decorrere dall'esercizio 1936-37 e fu deciso (così almeno è detto nella relazione dell'allora ministro Thaon di Revel), che per gli anni nei quali la somma avesse ecceduto la cifra di 750 milioni, si sarebbe provveduto al maggior esborso con anticipazioni che sarebbero state fatte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tali anticipazioni sarebbero state rimborsate negli anni nei quali la spesa sarebbe stata inferiore allo stanziamento dei 750 milioni. Il ministro delle finanze di allora fu autorizzato a stipulare una convenzione con i citati istituti, convenzione che fu redatta e firmata l'8 giugno 1936. In base ad essa, ciascuno dei due istituti avrebbe anticipato al ministero delle finanze (in quegli anni, come sapete, i ministeri delle finanze e del tesoro formavano un unico ministero delle finanze) il fabbisogno, e sulle somme anticipate sarebbero stati corrisposti gli interessi del 6 per cento (articolo 3).

La guerra e la susseguente svalutazione monetaria cagionarono un rilevantisimo aumento dell'onere delle pensioni, e gli istituti fecero presente di non essere più in grado di provvedere alle anticipazioni eccedenti i 750 milioni; d'altra parte, si era reso necessario di rivedere questa materia perché uno stanziamento consolidato di 750 milioni annui sarebbe stato inadeguato alle nuove esigenze.

Interveniva il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, il quale esonerò gli istituti anzidetti dall'obbligo di provvedere al fabbisogno per il pagamento delle pensioni di guerra oltre i 750 milioni, e, nel medesimo tempo, dispose il rimborso delle anticipazioni fatte, che ammontavano, alla data del 31 dicembre 1945, a lire 675.765.000 per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, e a lire 675.220.000 per l'Istituto della previdenza sociale. Il citato decreto numero 756, dispose altresì il rimborso in cinque annualità posticipate di queste anticipazioni, dal 31 dicembre 1948. Fu anche questa volta autorizzato il ministro del tesoro a stipulare una convenzione, sottoscritta il 2 novembre 1948, la quale, all'articolo 3, determina l'importo delle cinque rate di rimborso, comprensive dell'interesse del 6 per cento, rate dovute a ciascun istituto, e precisamente circa 180 milioni annui — per cinque anni — per ciascuno dei due istituti.

Ma qui sorse una questione di interpretazione del decreto 7 maggio 1948, questione che è la causa del provvedimento che è al nostro esame.

Il decreto 7 maggio 1948, all'articolo 1, parlava di rimborso ai due istituti dei crediti per somme somministrate per il pagamento delle pensioni di guerra a tutto il 31 dicembre 1945, mentre nel conteggio degli interessi, per rimborsare le somme con decorrenza dalla rata del 1° gennaio 1948, necessariamente si dovette tener conto degli interessi a tutto il

31 dicembre 1947. La Corte dei conti, attenendosi all'interpretazione letterale dell'articolo 1 del citato decreto 7 maggio 1948, che parla di somme somministrate a tutto il 31 dicembre 1945, si rifiutò di registrare la convenzione che disponeva la liquidazione degli esborsi fatti a tutto il 31 dicembre 1947. In un secondo tempo la Corte limitò il conteggio degli interessi al 31 dicembre 1945 con una differenza cioè di lire 39.640.959 rimaste da pagare ai suddetti Istituti. Bisogna ora regolarizzare questa situazione, e pertanto è stato presentato il disegno di legge in discussione, il cui articolo 1 non fa altro che ripetere l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756; però invece di parlare dei crediti risultanti a tutto il 31 dicembre 1945, estende tale periodo di tempo al 31 dicembre 1947. La copertura della citata differenza di 39 milioni circa è assicurata per ciò che riguarda l'annualità relativa all'esercizio 1948-49, con un capitolo del bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e, per la seconda annualità, con i capitoli 478 e 601 del bilancio del Ministero stesso, dell'esercizio in corso.

Propongo pertanto ai colleghi di approvare il disegno di legge in esame.

COSTA. Vorrei un chiarimento per ciò che si riferisce alla annualità 1948-49. Penso che la somma relativa a questa annualità dovrebbe essere stata passata in economia oppure dovrebbe rappresentare un residuo passivo.

MARTINELLI, *Relatore*. Evidentemente la somma è stata reiscritta in bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1950

1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 — Finanze — foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra ».

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi dei capitoli 478 e 601 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

DE PALMA. A me sembra che non vi siano motivi sufficienti per derogare dalla norma comune circa l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi; pertanto propongo di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto,

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1022 testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Rimborsio di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra » (1022):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcani, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Longoni, Martinelli, Massola, Pesenti, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Scoa, Sullo, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Vicentini Rodolfo, Walter, Zagari e Zerbi.

Sono in congedo:

Giannini Guglielmo e Saggin.

La seduta termina alle 10,15.